



DELIBERA N.	345
SEDUTA N.	118
DATA	06/06/2023

pag.	1
------	---

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI, DEI SERVIZI E DELLE COMPARTECIPAZIONI DEL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE AD INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE CULTURALE, SCIENTIFICO, SOCIALE, EDUCATIVO, SPORTIVO, AMBIENTALE ED ECONOMICO**

Il 6 giugno 2023 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Dino Latini	- Presidente	X	
Gianluca Pasqui	- Vicepresidente	X	
Andrea Biancani	- Vicepresidente	X	
Pierpaolo Borroni	- Consigliere segretario	X	
Micaela Vitri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Dino Latini** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA A MAGGIORANZA DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



Oggetto: CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI, DEI SERVIZI E DELLE COMPARTECIPAZIONI DEL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE AD INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE CULTURALE, SCIENTIFICO, SOCIALE, EDUCATIVO, SPORTIVO, AMBIENTALE ED ECONOMICO.

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera h) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi del dirigente del Segretario generale; nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di revocare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.1644/208 del 13.04.2015, modificata con deliberazioni n. 564/100 del 21.09.2017, 658/127 del 19.04.2018, 184/61 del 08.03.2022, 228/77 del 05.07.2022;
2. di approvare i criteri per la concessione dei patrocini, dei servizi e delle partecipazioni da parte del Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche ad iniziative e manifestazioni di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di demandare al Segretario generale la redazione del decreto di approvazione della relativa modulistica;
4. di stabilire che il presente atto si applica dal 01.07.2023.

I Presidente dell'Assemblea legislativa regionale
Dino Latini

II Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- legge n. 241 del 07.08.1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), all'articolo 12;
- legge regionale n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e partecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale), articolo 7;
- deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 106 del 23.12.2019 (Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 dell'Assemblea legislativa regionale. Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2020/2022 dell'Assemblea legislativa regionale);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1644/208 del 13.04.2015 (Criteri per la concessione di patrocini, partecipazioni e servizi da parte dell'Assemblea legislativa delle Marche ad iniziative e manifestazioni di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico revoca della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 246 del 22/11/2000 e s.m.)

Motivazione

La legge n. 241 del 07.08.1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), all'articolo 12, prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati siano subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

Inoltre, la legge regionale n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e partecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) stabilisce, all'articolo 7, che l'Assemblea legislativa concorra alla promozione delle iniziative più qualificanti nei diversi settori di competenza della Regione e alla valorizzazione delle tradizioni, della storia e della cultura del territorio regionale, anche attraverso la concessione da parte dell'Ufficio di Presidenza di patrocini gratuiti, di servizi e, in limitata misura, di partecipazioni economiche per eventi promossi da associazioni senza scopo di lucro e da altri soggetti pubblici e privati.

Poi, al comma 2 del medesimo articolo prevede che l'Ufficio di Presidenza definisca con apposita deliberazione le modalità per la richiesta ed i criteri per la concessione dei patrocini, dei servizi e delle partecipazioni economiche di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

L'Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 1644/208 del 13.04.2015 (modificata con deliberazioni n. 564/100 del 21.09.2017, 658/127 del 19.04.2018, 184/61 del 08.03.2022, 228/77 del 05.07.2022), ha provveduto ad adottare i criteri per la concessione di patrocini e partecipazioni ad iniziative e manifestazioni di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico.

Il programma annuale e triennale di attività e di gestione 2020/2022 dell'Assemblea legislativa regionale (approvato con deliberazione n. 106 del 23.12.2019) ed il relativo Piano dettagliato degli obiettivi, nella linea di intervento programmatica n. 5 ha previsto che l'Assemblea legislativa stessa sia protagonista nel proprio ruolo di rappresentanza, di promozione e di sviluppo del dibattito culturale e di garante dei diritti, promuovendo iniziative e manifestazioni, particolarmente significative, di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico migliorandone altresì i relativi processi di lavoro.



L'adozione di una nuova deliberazione nasce dalla duplice esigenza di semplificazione e razionalizzazione dei criteri attualmente vigenti che, a causa delle modifiche succedutesi nel tempo, hanno posto in taluni casi problemi interpretativi, nonché di valorizzare l'"identità" dell'Assemblea legislativa ed il ruolo "istituzionale" che svolge con la concessione del proprio patrocinio o della compartecipazione a favore di iniziative che, per usufruire di tale sostegno, devono risultare particolarmente meritevoli e significative.

L'Ufficio di presidenza con determinazione a verbale n. 878 assunta nella seduta n. 117 del 30.05.2023, ha deciso di approvare i criteri per la concessione dei patrocini, dei servizi e delle compartecipazioni del Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche come da allegato A, di stabilire che i nuovi criteri entrino in vigore dal 1 luglio 2023, nonché di demandare alla Segreteria generale la redazione della relativa deliberazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003 nonché gli adempimenti conseguenti.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze del presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003.

Il responsabile del procedimento
Antonio Russi

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale.

Il Segretario generale
Antonio Russi

La presente deliberazione si compone di 11 pagine, di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi



ALLEGATO A

**CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI, DEI SERVIZI E DELLE
COMPARTECIPAZIONI DEL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE****Art. 1****Finalità, oggetto e definizioni**

1. Il presente atto determina, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e partecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale), i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione dei patrocini, dei servizi e delle partecipazioni del Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale delle Marche - di seguito Consiglio - ad iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, artistico, sportivo ed ambientale, promosse da soggetti pubblici e privati, che si svolgono all'interno del territorio regionale.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente documento, si intendono:
 - a) per *patrocinio*: il riconoscimento con il quale il Consiglio esprime il proprio apprezzamento per iniziative e manifestazioni di particolare interesse e rilievo regionale, qualificanti per le funzioni e le attività del Consiglio medesimo, mediante la dicitura "Con il patrocinio del Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche" e mediante l'autorizzazione all'uso del logo del Consiglio nell'attività di diffusione e pubblicizzazione dell'iniziativa stessa. La concessione del patrocinio gratuito non determina alcuna assunzione di spesa a carico del Consiglio;
 - b) per *servizi*: la messa a disposizione gratuita di strutture (quali sale riunioni presso Palazzo delle Marche), comprensive dei relativi servizi accessori, a favore dei soggetti beneficiari del patrocinio.
 - c) per *partecipazione*: contributo finanziario a carico del bilancio Consiglio per le spese sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative di cui all'art.3.

Art. 2**Beneficiari di patrocinio e/o partecipazione**

1. I patrocini e/o le partecipazioni possono essere concessi ai soggetti di seguito indicati, aventi sede operativa o legale nel territorio delle Marche:
 - a) enti, associazioni, comitati, fondazioni senza fini di lucro e altri organismi no profit;
 - b) Enti pubblici che realizzino attività di interesse per la comunità regionale;
2. In via eccezionale, il patrocinio e/o la partecipazione per iniziative dei soggetti di cui al comma 1 esterni al territorio regionale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso, possono essere concessi solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per la Regione o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.



Art. 3
Iniziative ammesse

1. I patrocini e/o le compartecipazioni possono essere concessi per attività rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1, concernenti le seguenti iniziative:
 - a) eventi, fiere, manifestazioni, celebrazioni, mostre, convegni, spettacoli, congressi, seminari, workshop, inaugurazioni;
 - b) presentazione di iniziative editoriali (libri, guide, manuali);
 - c) presentazione di prodotti multimediali e telematici.

Art. 4
Iniziative non ammesse

1. I patrocini e/o le compartecipazioni non possono essere concessi per le seguenti iniziative:
 - a) iniziative che abbiano finalità o scopi commerciali o, anche indirettamente, un fine lucrativo;
 - b) eventi promossi da partiti, sindacati, movimenti politici o da soggetti ad essi riconducibili e di ogni altro evento organizzato a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi;
 - c) iniziative chiuse al pubblico o che abbiano come fine esclusivo la propaganda, il proselitismo o il finanziamento della propria struttura.
 - d) iniziative per corsi di formazione o aggiornamento, iniziative attributive di crediti formativi.

Art. 5
Procedura per la concessione del patrocinio.

1. La domanda di patrocinio, redatta su apposita modulistica approvata con decreto del Segretario generale e resa disponibile mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa (sezione patrocini e compartecipazioni), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, indirizzata al Presidente del Consiglio ed inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea.marche.presidenza@emarche.it con congruo anticipo e comunque almeno 15 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa.
2. La concessione del patrocinio non comporta oneri a carico del Consiglio o benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente. Non comporta alcuna responsabilità in capo al Consiglio regionale circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative. Il Consiglio resta altresì estraneo a qualunque rapporto fonte di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e i soggetti terzi.
3. L'utilizzo improprio della dicitura e del logo di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 1, comporta la irricevibilità di successive istanze provenienti dal medesimo soggetto.
4. La domanda di patrocinio è approvata dall'Ufficio di Presidenza e trasmessa all'ufficio competente per gli adempimenti di pertinenza.



Art. 6

Procedura per la concessione dei servizi

1. Con la domanda di concessione del patrocinio di cui all'art. 5, può essere richiesta la concessione a titolo gratuito dei servizi previsti dalla lettera b) del comma 2, dell'art. 1.

Art. 7

Procedura per la concessione della compartecipazione

1. La domanda di compartecipazione, redatta su apposita modulistica approvata con decreto del dirigente competente e resa disponibile mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa (sezione patrocini e compartecipazioni), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, indirizzata al Presidente del Consiglio ed inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea.marche.presidenza@emarche.it con congruo anticipo e comunque almeno 20 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa.
2. Nell'ambito dello stesso esercizio finanziario, il contributo può essere concesso a favore di una sola iniziativa promossa dal medesimo soggetto.
3. Non sono ammesse a contributo le iniziative che godono di altri contributi concessi dalla Giunta regionale o dal Presidente della Regione.
4. In via eccezionale, qualora il soggetto con un'unica domanda richieda il sostegno economico di più iniziative o di un programma/calendario di attività, l'Ufficio di Presidenza può decidere di finanziarne una o alcune, individuandole specificamente, oppure può decidere un finanziamento complessivo; in ogni caso la compartecipazione deve mantenere il rispetto dei limiti di cui ai commi 9, 10 e 11.
5. La struttura amministrativa competente verifica la completezza e la conformità della domanda rispetto ai requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7, con esclusione del comma 12.
6. Nel corso della fase istruttoria possono essere richiesti integrazioni e chiarimenti che devono pervenire entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazione.
7. La struttura amministrativa competente trasmette all'Ufficio di presidenza gli esiti sull'istruttoria sull'ammissibilità delle domande pervenute.
8. La struttura amministrativa competente, successivamente alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza, provvede all'adozione degli atti amministrativi conseguenti.
9. Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento delle spese previste per l'iniziativa, al netto della previsione di entrata e non può comunque superare i 5.000 euro.



10. Il costo complessivo dell'iniziativa deve essere dichiarato dal soggetto proponente e risultare da un piano previsionale di spesa che indica in modo analitico le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente e le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati.
11. Per ciascuna iniziativa, il totale delle entrate, compresi i contributi ricevuti, non può superare il costo complessivo dell'iniziativa.
12. La concessione della compartecipazione è deliberata dall'Ufficio di presidenza, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 10/2011, sulla base dei seguenti criteri di valutazione delle iniziative:
 - a) corrispondenza alle principali finalità istituzionali della Regione Marche;
 - b) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, economica, turistica o sportiva;
 - c) rilevanza mediatica comprovata sulla base di elementi quali: conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa e/o dell'inaugurazione ufficiale, coinvolgimento dei mass media, presenza di materiale promozionale e ampiezza del relativo bacino di divulgazione.
 - d) concorrono alla valorizzazione e al recupero delle tradizioni e tipicità regionali e locali.
13. L'Ufficio di Presidenza può concedere compartecipazioni solo per iniziative ancora da svolgersi.
14. L'Ufficio di Presidenza può altresì deliberare una compartecipazione la cui richiesta, redatta su apposita modulistica approvata con decreto del Segretario generale e resa disponibile mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa (sezione patrocini e compartecipazioni), sia stata presentata o esaminata in un momento successivo a quello di svolgimento dell'iniziativa, qualora quest'ultima sia giudicata di interesse regionale ed abbia visto la partecipazione di una rappresentanza del Consiglio regionale. L'iniziativa deve tuttavia essersi svolta nello stesso esercizio finanziario a carico del quale è posta la compartecipazione.

Art. 8

Spese ammissibili e non ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le seguenti spese intestate al soggetto beneficiario della compartecipazione e sostenute dallo stesso:
 - a) acquisto di beni strumentali non durevoli;
 - b) acquisto di beni strumentali durevoli nella misura massima del 25% del contributo;
 - c) canoni di locazione per l'utilizzo di locali, noleggio di impianti o strutture inerenti all'iniziativa;
 - d) allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie, montaggio e smontaggio;
 - e) pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc.);
 - f) servizi editoriali e tipografici;
 - g) premi e riconoscimenti non in denaro;
 - h) rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile a sostegno;



i) compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente documentati, la cui prestazione faccia parte dell'iniziativa ammessa a contributo.

2. Non sono ammissibili a compartecipazione le spese:
- a) giustificate attraverso documenti di spesa intestati a soggetti diversi dal beneficiario o non intestati (esempio scontrini fiscali non parlanti);
 - b) rimborsi spese non corredati da relativa documentazione giustificativa e per rimborsi spese forfettari;
 - c) non direttamente riferibili all'iniziativa beneficiaria della compartecipazione;
 - d) relative a beni durevoli, salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 1, beni d'investimento e per il recupero di beni immobili;
 - e) relative a viaggi, soggiorni e pasti, ad eccezione di quelle relative a relatori/esperti la cui partecipazione sia stata prevista nel programma dell'iniziativa;
 - f) per pranzi, rinfreschi e momenti conviviali, in misura superiore al 15% del totale delle spese ammesse;
 - g) di gestione dell'associazione o ente promotore, quali spese generali, telefoniche, di cancelleria, di personale e per uso di attrezzature d'ufficio;
 - h) relative a rimborsi spese di carburante;
 - i) per compensi o rimborsi, anche parziali a qualsiasi titolo, per prestazioni da parte di propri soci o dipendenti o altre spese per acquisti a loro destinati;
 - j) per la stampa di pubblicazioni o per la realizzazione di materiali multimediali destinati alla vendita.

Art. 9

Rendicontazione ed erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo è disposta sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario.
2. Entro novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa, ovvero per le iniziative che si sono svolte nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, non oltre il 28 febbraio dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stata concessa la compartecipazione, il soggetto beneficiario deve presentare alla struttura competente, a firma del legale rappresentante la seguente documentazione:
 - a) relazione descrittiva delle attività svolte e dei risultati conseguiti;
 - b) tabella delle spese sostenute e delle entrate;
 - c) copia della documentazione contabile e fiscale inerente alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.
3. La richiesta di liquidazione redatta su apposita modulistica approvata con decreto del Segretario generale e resa disponibile mediante pubblicazione sui sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa (sezione patrocini e compartecipazioni), avviene con spedizione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: assemblea.marche@emarche.it;



4. In fase di erogazione, il contributo è proporzionalmente ridotto se il saldo fra le spese effettivamente sostenute e giudicate ammissibili e le entrate realizzate è inferiore a quello previsto nella scheda progettuale allegata alla domanda.

Art. 10**Revoca della compartecipazione**

1. La compartecipazione è revocata, dall'Ufficio di Presidenza, nel caso in cui:
 - a) l'iniziativa non è stata realizzata o è stata realizzata in maniera difforme a quanto descritto nell'istanza o è stata realizzata in un esercizio finanziario diverso da quello a carico del quale deve essere posta la compartecipazione;
 - b) la richiesta di liquidazione della compartecipazione non pervenga nei termini indicati al comma 2 dell'art. 9;
 - c) risultino falsità nelle dichiarazioni rese nelle domande di compartecipazione o di liquidazione, nei relativi allegati o nei documenti prodotti
 - d) si ometta di indicare che per l'iniziativa è stato concesso un contributo da parte di soggetti pubblici.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 il soggetto beneficiario decade dal diritto di ottenere per il futuro patrocini e compartecipazioni da parte del Consiglio regionale.

Art. 11**Pubblicazione degli atti di concessione di patrocini onerosi**

1. Ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 gli atti di concessione dei patrocini onerosi superiori ad € 1.000,00 sono pubblicati sul sito Consiglio, quale condizione legale di efficacia, all'indirizzo:
https://www.consiglio.marche.it/amministrazione_trasparente/sovvenzioni/atti_concessione.php".

Art. 12**Pubblicazione dei criteri e dei moduli di concessione**

1. I presenti criteri per la concessione di patrocini e compartecipazioni con i relativi moduli di richiesta sono pubblicati sul sito dell'Assemblea Legislativa delle Marche, al seguente indirizzo: https://www.consiglio.marche.it/patrocini_e_compartecipazioni/index.php

Art. 13**Abrogazione**

1. Dalla data di applicazione del presente atto è revocata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 228/77 del 5.7.2022 ("Criteri per la concessione di patrocini, compartecipazioni e servizi da parte dell'Assemblea legislativa delle Marche ad iniziative e manifestazioni di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico" modifica all'allegato a della deliberazione n. 1644/208 del 13.4.15,



successivamente modificato con deliberazioni n. 564 del 21.9.17, n. 658 del 19.4.18 e n.184 dell'8.3.22.).

Art. 14
Norma transitoria

1. Alle istanze per la concessione o per l'erogazione di contributi presentate il cui procedimento non sia ancora concluso all'entrata in vigore del presente atto, continuano ad applicarsi le disposizioni della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 228/77 del 5.7.2022 "Criteri per la concessione di patrocini, partecipazioni e servizi da parte dell'Assemblea legislativa delle Marche ad iniziative e manifestazioni di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico" modifica all'allegato a della deliberazione n. 1644/208 del 13.4.15, successivamente modificato con deliberazioni n. 564 del 21.9.17, n. 658 del 19.4.18 e n.184 dell'8.3.22.".